

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati per lo schema CRMS FP 07:2015 ed accreditandi per il nuovo schema EFRMS14:2019 Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati ISO/IEC 17021-1:2015 schema SGQ

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare Informativa N°22 - ANNULLA E SOSTITUISCE la Circolare Informativa DC N °35/2022 - Disposizioni in materia di estensione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC) che certificano il Sistema di Gestione del Credito Commerciale.

Si riportano di seguito le modifiche alla Circolare Informativa DC N° 35/2022, in quanto il nuovo schema EFRMS14:2019 Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si è reso indipendente dallo schema CRMS FP 07:2015. Per maggior chiarezza trovate gli aggiornamenti evidenziati in giallo.

Gentili Signori,

la presente per informare che lo Schema Proprietario CRMS FP 07:2015 rimane indipendente dal nuovo schema " EFRMS 14 : 2019 Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" voluto al fine di permettere alle Organizzazioni di certificare tutto il Sistema di Gestione Amministrativo, Economico-Finanziario e Patrimoniale, con l'obiettivo di meglio salvaguardare l'equilibrio gestionale aziendale ed assicurarne la continuità operativa, anche in riferimento al Decreto Legislativo n. 14 del 12 Gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della Legge n. 155 del 19 Ottobre 2017 e successivo Dlgs. 83/2022

Si riporta, in particolare, quanto indicato all'art. 375 del Decreto Legislativo e **nuovo art. 2086** comma 2 **del Codice Civile**: "L'imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Il codice ha così introdotto un approccio preventivo alla Crisi d'impresa, indirizzando le aziende ad adottare procedure organizzative, amministrative e contabili in grado di rilevare indicatori di allerta "Alert" (Early Warning), ovvero squilibri economici, finanziari e patrimoniali che possano mettere in pericolo la continuità operativa delle aziende stesse.

Il nuovo schema indipendente vuole rispondere, in particolare, alle richieste del legislatore in merito alla tempestiva individuazione dello stato di crisi d'impresa.

La finalità dello schema EFRMS "Economic Financial Risk Management Systems" ed Adeguati Assetti Organizzativi, è quella di meglio supportare l'organizzazione nella Gestione dei rischi di possibili Criticità interne ed esterne che possono portare all'insolvenza e successivo default, per assicurarne invece la continuità operativa (Going Concerning), oltre a ridurre il Rischio della Responsabilità personale degli Amministratori, Sindaco/Revisore, Collegio sindacale e Soci.

I requisiti dello schema sono applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla classe merceologica e dalla loro struttura e dimensione, che abbiano i seguenti obiettivi:

- a) implementare un Sistema di Gestione per l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, conforme agli obiettivi definiti nella politica per il rischio di default;
- b) dimostrare la conformità alla politica economica finanziaria alle aspettative delle parti interessate;
- c) rispondere alle richieste del legislatore relativamente agli obblighi delle Organizzazioni in materia di crisi d'impresa.

Lo schema EFRMS, inoltre, enfatizza l'importanza di:

- a) comprendere la necessità e i bisogni dell'Organizzazione al fine di stabilire la politica e gli obiettivi economico-finanziari;
- b) implementare strumenti di PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO (in funzione delle caratteristiche e dimensioni aziendali), ovvero un Sistema di Controllo Interno - il SCI -, rivolto sia alla gestione dei rischi delle attività operative, per il quale valgono i sistemi di gestione che coprono specifiche aree (come H&S, Cybersecurity, Ambiente, Produzione, Energia), sia alla parte di SCI che riguarda il controllo di gestione, relativamente al mantenimento sotto controllo dei flussi monetari e finanziari e la valutazione e mitigazione dei relativi rischi;
- c) monitorare e revisionare l'applicazione del EFRMS Crisi d'Impresa ed Adeguati Assetti Organizzativi per ottimizzarne l'efficacia, anche attraverso l'utilizzo di Piattaforme Digitali ad hoc come Bussola d'Impresa;
- d) consentire il miglioramento continuo attraverso un processo efficace di Controllo di Gestione basato su obiettivi misurabili.

L'adozione di un Sistema di Gestione Economico Finanziario (Controllo di Gestione) contribuisce al:

- miglioramento della redditività;
- miglioramento delle performance del processo di definizione e monitoraggio del budget;
- mantenimento sotto controllo dei Costi, mediante la creazione di una contabilità analitica pertinente ai processi gestiti;
- miglioramento del Flusso di Cassa (Cash Flow);
- miglioramento degli Indici di Liquidità e Disponibilità;

- ottimizzazione dell'equilibrio della forbice Incassi-Pagamenti;
- miglioramento del Risultato Operativo sul Capitale Operativo investito ROI (Return on investment);
- aumento della competitività;
- miglioramento del mantenimento e della fidelizzazione della clientela;
- miglioramento dell'efficacia del processo decisionale;
- ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- accrescimento della responsabilità e consapevolezza del Personale;
- ottimizzazione, efficacia ed efficienza dei processi;
- miglioramento delle prestazioni della Catena del Valore aziendale;
- accrescimento dell'affidabilità, della credibilità e della sostenibilità dell'Organizzazione;
- miglioramento del rapporto di fiducia con tutti gli Stakeholder (Dipendenti, Fornitori, Banche, Creditori Pubblici ed Investitori ecc.).

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Il Legislatore ha voluto riservare particolare attenzione al ruolo ed alle responsabilità degli Amministratori dell'azienda: l'art.378 del Codice Crisi d'Impresa che ha modificato l'art.2476 comma 3 del Codice Civile, espone l'Amministratore ad una Responsabilità Illimitata: *"gli Amministratori sono solidamente responsabili sia in sede civile sia penale, verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale"*; vi è stato di fatto uno spostamento dell'attenzione del Legislatore, dall'attività degli Amministratori per la realizzazione dell'oggetto sociale, da come esso viene raggiunto, alle modalità attraverso le quali viene raggiunto, ed in particolare alla adeguatezza degli assetti organizzativi dell'Impresa per il raggiungimento degli obiettivi sociali e di continuità aziendale.

Lo schema EFRMS 14:2019 Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si ispira alla Norma ISO 9001:2015 ed è stato pensato e redatto per favorire la compatibilità e l'integrazione con i più recenti sistemi di Gestione le cui caratteristiche salienti sono:

1. High Level Structure (HLS);
2. Approccio per processi e Modello PDCA (Plan Do Check Act);
3. Analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate;
4. Risk management/ Risk-Based Thinking (RBT).

CONTESTO NORMATIVO

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e successivo Dlgs. 83/2022.

Leggi, Regolamenti di carattere giuridico e fiscale in vigore nel Paese in cui ha sede.

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG-01 ed RG-01-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO e/o estensione.

Per organismi già accreditati ISO/IEC 17021, non occorre che questi abbiano già rilasciato dei certificati in questo schema per fare domanda di estensione dell'accREDITAMENTO.

Il proprietario dello schema EFRMS 14:2019 potrebbe partecipare alle verifiche svolte da ACCREDIA col ruolo di membro del Gruppo di verifica / esperto o come osservatore.

Il certificato di accREDITAMENTO non riporta settori di accREDITAMENTO.

ITER DI ACCREDITAMENTO / ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accREDITAMENTI ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Rimangono invariati i requisiti previsti dal RG -01 e dal RG-01-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdC già accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale della durata di 0,5 gg/U.• 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
B	OdC NON accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015, ma accreditato per altri schemi di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale della durata di 1 gg/U.• Verifica ispettiva presso la sede dell'Organismo di certificazione della durata di 2 gg/U + rapportazione. <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC con particolare attenzione alla conformità dei requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti per l'accREDITAMENTO e le successive attività di sorveglianza.
C	OdC NON accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e non accreditato per altre norme di accREDITAMENTO	<ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 gg/U.• Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 gg/U + rapportazione. <p>Durante la verifica verranno valutate le competenze del OdC con particolare attenzione alla conformità dei requisiti UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata congrua alla dimensione organizzativa del cliente. ACCREDIA si riserva di valutare caso per caso l'idoneità delle organizzazioni e dei Gruppi di Audit proposti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ACCREDIA PER L'ESAME DOCUMENTALE

1. Lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'Organismo di Certificazione per il Gruppo di audit;
2. Curricula degli Ispettori e/o Esperti Tecnici con evidenza di aggiornamento formazione sull'Addendum dello schema;
3. Modulo del Rapporto di audit e relative check list;
4. Attestato/Certificato rilasciato dall'Organismo di Certificazione;
5. Lista dei certificati già emessi, e programmazione delle successive attività di audit;
6. Procedure/Regolamenti contrattuali applicabili all'audit, nonché le procedure interne per la gestione della certificazione.

In caso di Organismo già accreditato a fronte dello schema CRMS FP 07:2015, che non abbia provveduto alla qualifica di nuovo personale ispettivo e deliberante rispetto a quello già valutato da ACCREDIA in occasione dell'ultima attività di valutazione, è sufficiente l'invio dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 6.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, durante l'intero ciclo di accREDITAMENTO, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo...), verranno condotte le seguenti verifiche:

- se l'OdC ha emesso meno di 50 certificati nello schema di certificazione, devono essere fatte una verifica in accompagnamento e una verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso tra 51 e 200 certificati nello schema di certificazione, devono essere fatte 2 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede;
- se l'OdC ha emesso più di 201 certificati nello schema, devono essere fatte 3 verifiche in accompagnamento e 1 verifica in sede.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione